

Sent. 2968/09
Rep. 2630/09

N. 405/04 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione in riassunzione

da

[redacted] in

persona del curatore speciale Avv. Tito Bortolato, [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliati in

Milano, [redacted] presso lo studio degli Avv. Giovanni Ercoli e

Francesco Milanese che li rappresentano e difendono, unitamente all'Avv.

Giovanni Minelli del foro di Venezia, per delega apposta rispettivamente a

marginem ed in calce alle comparse di costituzione depositate il 24/9/2008 nonchè

a margine del ricorso in riassunzione depositato il 20/2/2007

- ATTORI IN RIASSUNZIONE -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in

Milano, [redacted] presso lo studio dell'Avv. Alberto Comolli che lo

rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marisa Pizzorni, per deleghe apposte


a margine della comparsa di costituzione e risposta e della memoria di costituzione depositata il 25/3/2004

- CONVENUTO -

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.:

- premesso che tra i signori [redacted] ed [redacted] parti originarie del presente giudizio, è intercorsa una comunione legale dei beni protrattasi dall'8/3/1986 data del matrimonio al 28/6/2002 data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale;
- che in costanza di matrimonio il signor [redacted] ha acquistato, con atto di cessione di quota per Notaio [redacted] del 20/4/1995, quote sociali della [redacted] proprietaria di un fabbricato sito in Milano [redacted] [redacted] per nominali £. 7.300.000 pari al 36,5% del capitale sociale;
- che tale acquisto, ricadendo nella previsione di cui all'art. 177 lett. a) c.c., rientra nella comunione legale dei beni;
- rilevato che tale lineare ricostruzione è stata contrastata dal convenuto, con una serie di opposte e contraddittorie prospettazioni difensive avendo egli da un lato sostenuto essersi trattato di una donazione indiretta e, comunque, di un atto di liberalità, esclusi come tali dalla comunione legale dei beni, dall'altro lato avendo evocato condizioni psicologiche della cedente, madre del [redacted] asseritamente affetta da morbo di Alzheimer, tali da minare la capacità naturale del soggetto e dall'altro lato ancora avendo addirittura ipotizzato l'esistenza di un negozio contratto *ioci causa* che presuppone invece, sotto il profilo dello stato della volontà, una capacità soggettiva del contraente piena e totale, in grado di distinguere la volontà giocosa da quella seria e reale;

- rilevato che, a fronte di tali contrastanti prospettazioni, non appare accoglibile la tesi della donazione indiretta -che, come noto, consiste nell'elargizione di una liberalità attuata anzichè con il negozio tipico di cui all'art. 769 c.c. mediante un negozio oneroso, corrispondente alla reale intenzione delle parti, che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento *animo donandi* del destinatario della liberalità medesima- giacchè tale tesi presupporrebbe l'avvenuto pagamento di un prezzo sia pure, come ritenuto nel caso di specie, simbolico rispetto al valore del bene, pagamento che lo stesso convenuto nega di averè mai effettuato;
- rilevato che una simile affermazione potrebbe richiamare l'ipotesi della simulazione, istituto pure evocato dalla difesa del convenuto nella memoria depositata il 5/1/2005 ma che non può tuttavia trovare spazio non essendo opponibile ex art. 1415 c.c. all'attrice la quale resta terza rispetto all'asserito accordo simulatorio perchè acquista, in virtù del regime di comunione legale, per effetto di legge e non per consenso negoziale, a tacere inoltre dell'inammissibilità, in assenza di una controdi chiarazione scritta, della dedotta prova per testi dell'accordo simulatorio richiedendo il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in s.r.l., dopo l'entrata in vigore della legge n. 310/1993 ed indipendentemente dall'esistenza di immobili nel patrimonio di questa, la forma scritta;
- rilevato pertanto che va disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 212.851,54 pari al 18,25% del prezzo di vendita indicato nell'atto di cessione di quote dallo stesso stipulato con la XXXXXXXXXX l'1/10/2003 non contestato da parte attrice, oltre interessi legali da tale data al saldo effettivo;



- rilevato che, stante la riserva formulata dal convenuto di accettazione dell'eredità della defunta [REDACTED] e la rinuncia degli attori, figli della stessa e suoi eredi, al ricorso per fissazione del termine presentato in corso di causa ex artt. 749 c.p.c. e 481 c.c. (cfr. verbale d'udienza 28/1/09), la presente pronuncia deve necessariamente essere contenuta nei limiti della domanda originariamente formulata dall'attrice tendente a dimostrare l'appartenenza alla comunione legale delle quote acquistate dal convenuto con l'atto del 20/4/1995 e, conseguentemente, la riconducibilità al patrimonio della stessa, ed oggi al suo asse ereditario, della metà di tali quote successivamente vendute dal [REDACTED]
- rilevato infine che va respinta la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo in via subordinata volta ad ottenere il rimborso, *pro quota parte*, delle spese dallo stesso sostenute per la manutenzione dell'immobile, "tasse (Irpef e ICI) e quant'altro" trattandosi all'evidenza di spese riferibili a soggetto terzo, la società [REDACTED] titolare dello stabile, persona giuridica distinta dal convenuto ed estranea al presente giudizio;
- rilevato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1. condanna [REDACTED] al pagamento a favore della signora [REDACTED] e, per essa, ai suoi eredi della somma di € 212.851,54 oltre interessi legali dall'1/10/2003 al saldo effettivo;
2. respinge la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in via subordinata;

3. condanna quest'ultimo a rifondere agli attori le spese della presente lite e della precedente fase cautelare che si liquidano quanto alle prime in complessivi € 7.500,00 di cui € 300,00 per spese, € 1.700,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorari e quanto alle seconde in complessivi € 10.300,00 di cui € 200,00 per spese, € 3.300,00 per diritti ed € 6.800,00 per onorari d'avvocato, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano, il 4/3/2009.

Il Giudice

Dott. Laura Tragni

